

REGOLAMENTO RECANTE PROCEDURE E CRITERI PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE – REGIME SPECIALE

In attuazione dell'art. 13, commi 6 – 7 – 8 del CCNL del 16/11/2022

triennio 2019/2021

Approvato con determinazione del Direttore Generale n. 432 del 24/10/2023

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina esclusivamente le modalità di svolgimento della procedura “transitoria” per le progressioni tra le diverse aree del personale dipendente di ASP “Centro Servizi alla Persona” di Ferrara, d’ora in avanti denominate “progressioni tra le aree”.

Le aree sono quelle indicate dal sistema di classificazione di cui al CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16/11/2022.

Le progressioni tra le aree consentono il passaggio dall’area di appartenenza a quella immediatamente superiore dei dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda, in un’ottica di sviluppo professionale.

Il sistema di progressione tra le aree si basa su una verifica delle competenze e delle capacità ritenute necessarie per svolgere le attività di una diversa qualifica professionale, corrispondente all’inquadramento nell’area immediatamente superiore.

In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova), comma 2 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno “Ad Personam”, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa area.

Le categorie sono quelle indicate dal sistema di classificazione di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni Locali.

Il presente regolamento è oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art. 5 CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021.

ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alle procedure per la progressione tra le aree esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente al momento della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed inquadrati nell’area immediatamente inferiore a quella correlata al profilo oggetto di selezione.

Alla procedura valutativa sono ammessi i dipendenti in servizio che sono in possesso dei seguenti requisiti indicati dalla Tabella C di corrispondenza allegata al CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16/11/2022:

1. da Area degli Operatori Esperti all’Area degli Istruttori
 - Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Operatori Esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di valutazione
 - Assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell’Area degli Operatori Esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di valutazione

2. da Area degli Istruttori all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione
 - Laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di valutazione
 - Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di valutazione
3. Assenza di provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti al termine di scadenza per la presentazione della domanda
4. Valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 (tre) anni di servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità

La valutazione positiva negli ultimi tre anni di servizio è intesa come la media della valutazione della performance individuale, del triennio precedente.

Nel caso in cui mancasse la valutazione di una annualità, per motivi legati a infortunio sul lavoro, Legge 104/92, terapie salvavita, maternità e comunque per le assenze che non comportano decurtazione dello stipendio, l'eventuale assenza di una annualità sarà compensata considerando quella dell'anno precedente.

ART. 3 – AVVISO DI SELEZIONE

Gli avvisi di selezione, predisposti dal Responsabile Area Affari Generali e Personale, sono pubblicati per la durata di almeno 15 (quindici) giorni sul sito istituzionale dell'Ente e ne viene data comunicazione a tutti i dipendenti attraverso il "Portale Personale" nonché alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL vigente.

E' fatta salva la possibilità dell'Ente di adottare atto motivato di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione dopo la scadenza dell'avviso originario. Il provvedimento di riapertura dei termini deve essere pubblicato con le medesime modalità dell'avviso. Restano ferme le domande già presentate con possibilità di integrazione dei documenti richiesti.

L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richieda dandone opportuna comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e ai concorrenti.

ART. 4 – PROCEDURA COMPARATIVA

Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati alla progressione all'area superiore, l'avviso di indizione della procedura valutativa deve prevedere l'attribuzione di punteggi per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione, criteri, fino al raggiungimento di un totale massimo possibile di punti 100:

- A. **Esperienza maturata nell'area di provenienza** cui viene attribuito un peso massimo di 20 punti. Viene attribuito al dipendente 1 punto per ogni anno di esperienza acquisito nell'Ente o presso altri Enti che applicano il CCNL Funzioni Locali, nell'area di provenienza, anche a tempo determinato, e nello stesso settore. Si considera anno di servizio il periodo di 12 mesi anche non continuativi. Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni. Non sono presi in considerazione

gli anni di esperienza che rappresentano il requisito di accesso alla procedura secondo la Tabella C di corrispondenza allegata al CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16/11/2022, in precedenza richiamata.

- B. Performance del triennio precedente** cui viene attribuito un peso massimo di 30 punti. Per tale criterio di valutazione si intende la media della valutazione della performance individuale del triennio precedente come da tabella sottostante:

valutazione performance	Punteggio
Meno di 18 punti	0
Da punti 18 a punti 24	10
Da punti 24,01 a punti 27	20
Da punti 27,01 a punti 30	30

- C. Titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione** cui viene attribuito un peso massimo di 20 punti:
per posti di categoria dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – max punti 20

- a) Titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione

Diploma di Laurea (DL) del previgente ordinamento universitario o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM)	Punti 3
Dottorato di ricerca (DR) fino un max di 4 punti	Punti 2
Ogni seconda laurea o Master di 2° livello (DM 270/2004) fino a un max di 4 punti	Punti 2
Master universitario di primo livello (DM 270/2004) fino a un max di punti 2	Punti 1
Diploma di Specializzazione (DS) fino a un max di punti 3	Punti 1
Corsi di perfezionamento universitario fino a un max di 2 punti	Punti 1
Abilitazione e/o qualificazione dell'esercizio professionale attinente al profilo oggetto di selezione fino a un max di 2 punti	Punti 1

per posti di categoria dell'Area degli Istruttori – max punti 20

- b) Titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione

Diploma Universitario (DU)	Punti 3
Laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato	Punti 3
Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) o Diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per la propedeutica laurea triennale)	Punti 4
Dottorato di ricerca (DR) fino un max di 2 punti	Punti 1

Ogni seconda laurea o Master di 2° livello (DM 270/2004) fino a un max di 2 punti	Punti 1
Master universitario di primo livello (DM 270/2004) fino a un max di punti 2	Punti 1
Diploma di Specializzazione (DS) fino a un max di punti 2	Punti 1
Abilitazione e/o qualificazione dell'esercizio professionale attinente al profilo oggetto di selezione fino a un max di 2 punti	Punti 1

- D. **Corsi di formazione/aggiornamento professionali attinenti** cui viene attribuito un peso massimo di 5 punti. Per tale criterio di valutazione i corsi di formazione/aggiornamento devono essere validamente conclusi con certificato di formazione con attribuzione di 0,25 punti per corso fino a un max di punti 5
- E. **Docenze attinenti alla qualifica professionale/profilo** cui viene attribuito un peso massimo di punti 10. Per ogni incarico vengono attribuiti punti 2
- F. **Superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri Enti di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001 e presso Enti che applicano il CCNL Funzioni Locali per la stessa categoria oggetto della selezione ovvero per altra categoria superiore.** Per tale criterio di valutazione vengono attribuiti punti 3 per ogni idoneità fino ad un max di 15 punti

ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è composta dal Direttore Generale e da almeno 2 incaricati di Elevata Qualificazione (EQ)

Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono svolte da un dipendente ovvero possono essere svolte da un componente della stessa Commissione.

La Commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina.

La Commissione valuterà i titoli posseduti dai dipendenti concorrenti alla progressione sulla base dei punteggi attribuiti ai criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Completate le operazioni di valutazione dei titoli, la documentazione completa viene trasmessa al Responsabile Area Affari Generali e Personale per i provvedimenti di competenza

ART. 6 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Esaurita la fase di valutazione dei soggetti ammessi alla procedura, il Responsabile Area Affari Generali e Personale procede a verificare la veridicità e la correttezza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e provvede a formare la graduatoria finale secondo l'ordine di votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

A parità di punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato più giovane di età anagrafica.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti complessivamente disponibili.

ART. 7 – APPLICAZIONE ED EFFICACIA

Il presente regolamento è approvato in via sperimentale e può essere applicato alle procedure di progressione tra le aree entro e non oltre il 31/12/2025, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 del 16/11/2022.

ART. 8 – RECLAMO

E' possibile proporre reclamo alla Commissione Giudicatrice entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria in caso di evidenti errori nell'attribuzione del punteggio.

ART. 9 – RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché all'art. 13 del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 del 16/11/2022.